

Novità giurisprudenziali in materia di conto corrente: *sull'imputazione del pagamento agli interessi; sui limiti al principio di vicinanza della prova; sulla rideterminazione limitata del saldo e onere probatorio del correntista.*

Avv. Michela Boccardo

Novità giurisprudenziali in materia di conto corrente

- **Cassazione Civile, Sez. Prima, Rel. Fidanzia, 15 febbraio 2021, n. 3858**

Sul criterio di imputazione del pagamento agli interessi ex art. 1194, comma 2, c.c.

- **Cassazione Civile, Sez. Prima, Rel. Fidanzia, 8 luglio 2021, n. 19566**

Sul principio di vicinanza della prova

- **Cassazione Civile Sez. Prima, Rel. Valitutti, 23 aprile 2021, n. 10838**

Sulla rideterminazione limitata del saldo e il relativo onere della prova per il correntista

Novità giurisprudenziali in materia di conto corrente

Cassazione Civile, Sez. Prima, Rel. Fidanzia, 15 febbraio 2021, n. 3858

"Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 comma 2° cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista"

Art. 1194 c.c. «Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi».

Cassazione Civile, Sez. Prima 15.02.2021 n. 3858

Prima di Cassazione Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418:

- un primo orientamento riteneva applicabile *tout court* il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. (essendo sufficiente il carattere liquido del credito bancario ancorchè non esigibile) – ex multis, Trib. Torino, 15.01.2009, in www.leggiditaliprofessionale.it; App. Torino, 5.11.2001, in Banca borsa e tit. cred, suppl. fasc. 4/2004, p. 34; Trib. Trento, 22.03.2011, in www.leggiditaliprofessionale.it; Trib. Novara, 12.02.2010, n. 151
- un secondo orientamento, viceversa, non riteneva mai applicabile nell'ambito del conto corrente bancario il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. – ex multis, Trib. Torino, 21.01.2010, in www.ilcaso.it; Trib. Mondovì, 17.02.2009, in www.ilcaso.it; Trib. Lecce, 3.11.2005, n. 46, in Il merito, 2006 p. 24

Dopo Cassazione Sez. Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, che ha valorizzato la distinzione tra rimesse ripristinatorie e solutorie,

- un ulteriore orientamento, secondo cui **in sede di ricalcolo del dare/avere nei rapporti di conto corrente, qualora vi siano scoperti di conto e rimesse solutorie che rendono il credito della banca liquido ed esigibile, trova applicazione l'art. 1194 c.c.** (Tra le altre, la Corte d'Appello di Torino, 23 febbraio 2012; la Corte d'Appello di Milano del 13 gennaio 2016 ove espressamente si legge “*Sembra arduo contestare l'applicabilità del disposto dell'art. 1194 c.c. (che prevede l'imputazione del pagamento prima agli interessi e solo successivamente al capitale), nei casi in cui, come quello in esame, vengono in considerazione scoperti di conto e rimesse solutorie che rendono il credito della banca liquido ed esigibile*”).

Cassazione Civile, Sez. Prima 15.02.2021 n. 3858

In linea, **Cassazione Civile del 26 maggio 2016, n. 10941** i cui aspetti essenziali sono così riassumibili:

- l'imputazione del pagamento agli interessi e poi al capitale ex art. 1194 c.c. presuppone che sia il credito per capitale sia il credito accessorio per interessi e spese siano simultaneamente liquidi ed esigibili;
- nell'ambito del fido, dunque, detta regola non può operare dal momento che la disponibilità del fido è incompatibile con l'esigibilità di capitale e interessi;
- solo una rimessa solutoria, che è tale in quanto intervenuta su un conto scoperto in assenza di fido o oltre i limiti del fido stesso (ex Cass. SS.UU. N. 24418/2010) paga un debito liquido ed esigibile;
- attesa la struttura unitaria del conto corrente bancario *«le operazioni di prelievo e versamento [...] non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente»*.

Per alcuna giurisprudenza e dottrina, dai principi fissati da tale pronuncia della Cassazione dovrebbe ricavarsi la conclusione per cui ad essere «pagate» con rimesse solutorie sono le sole competenze maturate in relazione a specifiche operazioni di prelievo oltre il limite del fido o che hanno comportato il superamento del limite del fido.

Diversamente, si è sostenuto che la Cassazione non autorizzasse affatto simili conclusioni: *«gli interessi esigibili e perciò pagabili con la rimessa solutoria non possono essere limitati a quelli maturati su una specifica operazione di prelievo oltre il fido (poiché vi osta l'unità del rapporto di c/c) o che hanno dato causa al superamento del limite del fido (poiché vi osta l'unità del saldo di c/c), ma consistono in una considerazione unitaria nella minor somma tra l'esposizione oltre il fido e gli interessi annotati, ancora non pagati, che concorrono alla formazione del saldo eccedente i limiti del fido»*, così espressamente il Tribunale di Torino, Dott. Astuni, 8.01.2021, n. 57.

Cassazione Civile, Sez. Prima 15.02.2021 n. 3858

La Cassazione con sentenza n. 3858/2021 chiarisce che «(...) premesso, che, come già evidenziato da questa Corte (Cass. n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto - nel caso di specie, secondo quanto riportato dalla sentenza impugnata, già il Tribunale aveva provveduto alla ricostruzione del saldo del conto con l'applicazione dei soli interessi semplici sulle somme dovute - **è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento.** Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento« (...)»

Così accedendo dunque a quell'impostazione (per alcuni già espressa con la Cassazione n. 10941/2016) che prevede l'imputazione delle rimesse solutorie al solo credito extrafido.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 15.02.2021 n. 3858

Nonostante la Cassazione n. 3858/2021, detta impostazione nell'imputazione dei pagamenti non è affatto accolta da alcuni Tribunali di merito che, al contrario, si pongono criticamente nei confronti della stessa mantenendo l'impostazione già riferita per cui le rimesse solutorie sono rivolte a saldare gli interessi indipendentemente dalla natura di questi ultimi, senza alcuna distinzione tra intrafido ed extrafido.

«Sono pagabili con rimessa solutoria tutte le competenze (interessi, commissioni, spese) annotate dalla banca nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa, imputabili sia agli utilizzi entro i limiti del fido, sia agli utilizzi oltre i limiti del (o in assenza di) fido.

La rimessa solutoria paga proporzionalmente (pro rata) competenze dovute ed indebite annotate nei trimestri anteriori a quelli di esecuzione della rimessa e ancora non pagate»: permane tale impostazione nelle ordinanze istruttorie del Trib. Torino, Dott. Astuni.

« (...) se vi è stato sconfinamento rispetto al fido, la rimessa solutoria va a pagare tutte le competenze addebitate trimestralmente dalla Banca, perché la valutazione del rapporto di conto corrente deve essere unitaria e pertanto “il punto di riferimento per esprimere il giudizio di esigibilità deve spostarsi dall'angolo visuale della singola operazione (dentro o fuori fido) a quello del saldo del c/c.” (Tribunale di Torino, 28-01-2021, n. 408) In altre parole “l'unità del saldo comporta anzitutto che il superamento del limite del fido può verificarsi vuoi per prelievi di capitale vuoi per l'addebito di interessi e spese maturati sull'esposizione, indifferentemente dentro o fuori dal fido. In secondo luogo, l'unità del saldo comporta un identico regime di esigibilità per capitale e interessi. Quindi, va ritenuto che si sia in presenza di una rimessa solutoria, effettuata al termine del trimestre di riferimento, anche quando essa copra non solo competenze annotate extra fido, ma anche competenze intra fido (gli interessi intra-fido concorrono alla formazione dell'esposizione che ha condotto il saldo al di fuori del limite dell'affidamento, con la conseguenza che la rimessa operata dispiega i propri effetti solutori sugli interessi complessivi, siano essi intra o extra-fido)” (Tribunale di Torino, 28-01-2021, n. 408)», così Trib. Torino, Dott. La Manna, 30.04.2021, n. 2114.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 15.02.2021 n. 3858

Aderendo alla Cassazione n. 3858/2021, sempre il **Tribunale di Torino, in persona della Dott.ssa Vitro', con sentenza dell'8.06.2021, n. 2911** «(...) anche se comunque è stata rilevata la natura solutoria delle rimesse individuate dal CTU, si risponde ad una obiezione che era stata fatta dalla Banca, laddove essa ha affermato, nelle proprie difese, che agli accrediti effettuati all'interno di un conto corrente bancario dovesse applicarsi il disposto dell'art. 1194 c.c., secondo cui i pagamenti, in mancanza di patto contrario, devono essere imputati prima ad estinzione del debito per interessi e spese (sempre esigibili, dunque), e solo in seguito a saldo del debito in linea capitale. Infatti, come osservato dalla Cassazione (ordinanza n. 3858/21), erra la banca nel sostenere che gli interessi passivi che vengano da essa annotati trimestralmente nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente che presenta un saldo debitore, siano sempre e comunque esigibili, pur se addebitati "intrafido". Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 c.c., comma 2, trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194 c.c., comma 2, non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista».

Cassazione Civile, Sez. Prima, 15.02.2021 n. 3858

Trib. Milano, Dott. Ferrari, 24 giugno 2021: l'extra fido, in pendenza di contratto di conto corrente non ancora revocato non potrebbe ritenersi esigibile al momento della sua genesi, ma soltanto al momento della chiusura del conto, ovvero quando diviene esigibile l'intero saldo a debito.

«Il presupposto dell'esigibilità del credito relativo al capitale utilizzato ultrafido e dei relativi interessi, necessario per giustificare la stessa distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, collide insanabilmente con l'art. 1852 c.c. il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all'art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l'esigibilità del saldo creditorio per l'istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente. Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizione dalla data della sua annotazione. Per tali ragioni, quindi, deve ritenersi che i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, quanto meno sino al 14.4.2016 con riferimento agli interessi anatocistici (ossia dall'entrata in vigore della versione attuale del secondo comma dell'articolo 120 TUB), non possono operare e che, pertanto, la prescrizione del diritto di ripetizione di indebito relativamente agli addebiti illegittimi in conto corrente decorra sempre e comunque dalla data di chiusura del rapporto».

Novità giurisprudenziali in materia di conto corrente

Cassazione Civile, Sez. Prima, Rel. Fidanzia, 8 luglio 2021, n. 19566

«Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione»

Art. 2697 c.c. Onere della prova. *«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda»*

Il **principio di vicinanza o riferibilità della prova** viene in alcuni casi impiegato dalla giurisprudenza per integrare o modificare quello che è il criterio legale appena riferito di ripartizione degli oneri probatori: presupposto sostanziale è la reale difficoltà probatoria in capo ad una delle parti di provare il proprio diritto pregiudicandone il relativo diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Principio richiamato dalla giurisprudenza nel contenzioso di diritto bancario per motivare la ripartizione dell'*onus probandi* tra banca e correntista (frequentemente circa il contenuto del contratto di conto corrente), con esiti ondivaghi.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

CASSAZIONE SEZ. UNITE 30.10.2001, N. 13533: SÌ ALL'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA

La Cassazione riteneva necessario ricorrere al principio di vicinanza della prova per non addossare al creditore la prova di un fatto negativo che apparisse difficilmente dimostrabile mediante fatti positivi contrari.

Con tale sentenza gli Ermellini giungevano a fare riferimento all'art. 24 Cost. invocando una potenziale lesione del diritto di difesa e rivendicando il ruolo del giudice nell'applicare i necessari correttivi per uniformare a criteri di ragionevolezza il regime dell'onere della prova.

Si tratta di un orientamento che non ha tuttavia trovato vasta applicazione nella giurisprudenza di merito che escludeva che la Banca in virtù di detto principio dovesse essere onerata della produzione di documenti contrattuali ed estratti conto, ribadendo che chi agisce in giudizio è tenuto a provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria domanda, anche se negativi.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

CASSAZIONE (ORDINANZA) 12.09.2016, N. 17923: NO ALL' APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA, criterio inapplicabile per sovvertire il criterio legale ex art. 2697 c.c.

La Cassazione torna a discutere del carattere eccezionale di tale principio che necessita dunque di «*una pregnante legittimazione*» ed esige l'impossibilità di un' «*acquisizione simmetrica*» della documentazione contrattuale «*che nella specie è negata proprio dall'obbligo richiamato dall'art. 117 TUB, secondo cui in materia bancaria "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente*».

In buona sostanza, valorizzandosi l'art. 117 tub, la Cassazione sostiene che **presupposto sostanziale necessario all'inversione degli oneri probatori è che vi sia una particolare difficoltà probatoria in capo ad una delle parti** e nel caso concreto tale difficoltà non esiste se è fatto corretto uso degli strumenti che l'ordinamento offre.

Viene data dalla Cassazione molta enfasi all'assenza di una concreta difficoltà probatoria in capo al correntista.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

CASSAZIONE (ORDINANZA) 26.09.2019, N. 24051: SÌ ALL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA

La Corte riscontrava che nelle azioni di accertamento negativo il principio di vicinanza della prova legittima l'inversione degli oneri probatori con riferimento ai fatti negativi (*«nella specie, l'inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e la previsione contrattualmente sufficientemente specifica di cms»*).

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

CASSAZIONE (ORDINANZA) 13.12.2019, N. 33009: NO ALL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA

La Cassazione afferma che la ripartizione dell'onere della prova deve fondarsi, oltre che sulla distinzione ex art. 2697 c.c. tra fatti modificativi, estintivi ed impeditivi del diritto fatto valere, anche sul principio di riferibilità o disponibilità o vicinanza ai mezzi di prova *«riconducibile all'art.24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio»*.

Tuttavia la Suprema Corte rileva un *«limite concettuale»* immanente al suddetto principio, tale per cui questo *«non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) di cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari)»*.

Detto principio, poi, non può diventare uno strumento interpretativo di inammissibile valorizzazione nel processo *«della diversità di forza economica dei contendenti»*.

La Cassazione conferma pertanto il principio per cui, nelle azioni di ripetizione di indebito, l'attore è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa debendi e ciò anche qualora l'obbligazione restitutoria derivi dall'asserita nullità per mancanza di forma scritta di singole clausole del contratto

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

Il quadro normativo e i molteplici strumenti offerti dall'ordinamento dimostrano che entrambe le parti hanno disponibilità del documento e che non sussiste una concreta difficoltà in capo al correntista di acquisizione della documentazione bancaria:

- **Art. 117 TUB:** *«I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. (...) Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo».*
- **Art. 119, 4° comma, TUB:** *«Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione»*
- **Art. 210 c.p.c.:** *«Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118, l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 disp. att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo (...)».*
- **Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario**
- **Ricorso per ingiunzione ex art. 633 c.p.c.**

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

CASSAZIONE 13 SETTEMBRE 2021 N. 24641, NO ALL'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA Nell'escludere che possa darsi continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità stessa che aveva ritenuto esperibile la richiesta ex art. 119 TUB per la prima volta in corso di causa, la Cassazione riconferma implicitamente a distanza di appena due mesi dalla pronuncia in esame l'inapplicabilità al principio di vicinanza della prova: «(...) dire che è la banca, su istanza del cliente - che, beninteso, rivesta il ruolo dell'attore per i fini della dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente e ripetizione di indebito, od altro del genere -, a dover produrre su ordine del giudice gli estratti conto che il cliente non abbia né prodotto, né preventivamente richiesto con esito negativo, sta a significare che è la banca a dover offrire, in giudizio, il supporto probatorio della domanda attrice, il che scardina le regole del riparto degli oneri probatori siccome definite dalla fondamentale disposizione dettata dall'articolo 2697 c.c., applicato alla materia dei contratti di conto corrente bancario: basterà citare Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 (con l'ampia giurisprudenza ivi richiamata), in cui si osserva che, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, è esso correntista, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell'intera serie degli estratti conto (...)».

Cassazione Civile, Sez. Prima, 8.07.2021 n. 19566

In linea con quanto da ultimo stabilito dalla Suprema Corte con riferimento all'inapplicabilità del principio di vicinanza della prova, sull'art. 117 TUB e sull'utilizzo dell'art. 119 TUB è, con consolidato orientamento, la **Corte d'Appello di Torino. Da ultimo, per quanto noto, con sentenza dell'11 maggio 2021, n. 530:**

*«E' pacifico che l'attore che agisce per la ripetizione di indebitto, anche se derivante da clausole negoziali affermate nulle e/o dall'applicazione di condizioni che si risolvono nella violazione di norme imperative (violazione asserita dei tassi soglia in materia di usura), deve provare il fondamento della pretesa fatta valere, secondo i principi generali enucleabili dalla regola di giudizio dettata dall'art.2697 c.c. [...] **Gli stessi principi indicati trovano applicazione anche quando l'azione proposta dalla correntista si debba qualificare come di accertamento**, perché volta a determinare l'effettiva situazione dei rapporti di dare-avere tra le parti in un determinato momento del rapporto di conto corrente, in ipotesi ancora in essere, depurando i conteggi dalle conseguenze dell'applicazione, da parte della banca, di condizioni affermate illegittime –e quindi nulle-; l'azione di accertamento si deve considerare del resto contenuta come presupposto logico necessario nell'azione di ripetizione e il fatto che, con essa, l'attore miri al riconoscimento di una situazione attiva per sé o comunque ad una sua minore esposizione verso la banca, non determina la modifica dell'onere della prova ribaltandolo sulla banca stessa [...]»*

«Occorre a questo punto chiarire quali siano l'ampiezza temporale e il contenuto dell'obbligo della banca di consegnare la documentazione richiesta dal correntista ex art.119 TUB [...]. L'art.119 TUB pone a disposizione del cliente uno strumento ulteriore per poter richiedere documentazione che, per qualsiasi motivo, non gli è stata consegnata (come invece sarebbe dovuto avvenire) o non è più in suo possesso, ma ciò avviene nel rispetto della normativa che individua il periodo di conservazione obbligatoria delle scritture da parte della banca, e che il legislatore ha ritenuto congruo anche per permettere al correntista di tutelarsi da eventuali inadempienze nella consegna di documenti (ci sono dieci anni di tempo per chiedere documentazione relativa ad operazioni che hanno avuto concreta e percepibile esecuzione). Certo, è quantomeno dubbio che la norma di cui all'art.119 co 4 TUB sia riferibile anche alla documentazione negoziale regolante i rapporti bancari in essere; in particolare, non appare logico che la banca possa non conservare, perché ultradecennale, il contratto su cui si fonda un rapporto bancario – non definito ma- ancora in essere, non sostituito da altre pattuizioni nel corso del rapporto stesso -anche perché questo comunque inciderebbe sulla possibilità di far valere eventuali ragioni di credito dell'istituto in ipotesi di chiusura del rapporto in sofferenza-; se si esclude però, come appare corretto, l'operatività della norma richiamata in una tale ipotesi, la norma di riferimento diventa l'art.117 TUB e allora il possesso della documentazione negoziale in capo alla correntista, che ne è titolare quanto la banca, si deve presumere, salva l'allegazione della perdita o della distruzione del documento, nel caso di specie non prospettata né in sede di richiesta alla banca ex art.119 TUB, né nell'ambito del presente giudizio (...)».

Novità giurisprudenziali in materia di conto corrente

Cassazione Civile Sez. Prima, Rel. Valitutti, 23 aprile 2021, n. 10838

La domanda di accertamento e storno degli asseriti illegittimi addebiti sul conto corrente aperto alla data della domanda giudiziale è caratterizzata da un minor rigore probatorio per il correntista rispetto alla domanda di accertamento del saldo finale e conseguente condanna al pagamento dello stesso.

La Cassazione chiarisce il diverso onere che incombe al correntista nelle diverse ipotesi di azione esercitata:

→ Domanda di pagamento del saldo finale del conto corrente (conto chiuso)

→ Domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti limitata ad un determinato periodo (conto aperto)

“E', per vero, errata l'affermazione della Corte d'Appello, secondo cui, anche in relazione alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'addebito sul conto degli interessi (extralegali e anatocistici) e di ripetizione o storno dal conto delle somme versate a tale titolo, occorrerebbe la produzione, da parte del correntista che agisca in giudizio di tutti gli estratti conto analitici (in disparte gli estratti conto cd. scalari, che il Giudice di appello ha, con accertamento in fatto, ritenuti inidonei a fini probatori, ed in ordine ai quali non v'è censura da parte della ricorrente)”

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

La Cassazione esamina distintamente le due differenti ipotesi:

IPOTESI A) Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta accertata la nullità degli addebiti effettuati dalla Banca, «*la rideterminazione del saldo finale del conto – nelle fattispecie concrete in cui la domanda sia diretta ad esigerne il pagamento – deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate*» – (già Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 29498; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822)*.

Perché questo «*maggiore rigore sul piano probatorio*»?

“... si spiega con la peculiarità della domanda proposta dal correntista, che investe l'intera rideterminazione dell'andamento del rapporto di conto corrente, al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente addebitate, con riferimento al saldo finale del conto”.

La Cassazione precisa ancora, rifacendosi ad alcuni recenti precedenti, che l'esigenza della totalità degli estratti conto ricorre quanto meno nelle ipotesi in cui la dimostrazione dell'entità del saldo non possa essere desunta anche da altre risultanze documentali nonché da argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti ed integrata da un'eventuale c.t.u. contabile (Cass. 4 aprile 2019, n. 9526; Cass. 21 dicembre 2020 n. 29190)**.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

***Cassazione 13.10.2016, n. 20693** «*Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista [ma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto], la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi. Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per tutte Sez. 1° n. 21597-13, e v. anche Sez. 1° n. 1842-11, n. 23974-10) [...] Ove anche la documentazione prodotta per gli ultimi dieci anni fosse stata integrale, ciò non rilevava affatto, in quanto la rideterminazione del saldo doveva avvenire in coerenza con la domanda, attraverso i relativi estratti a partire dalla data di apertura del conto, salvo che non si potesse dire - cosa che la corte d'appello ha escluso - che il saldo a una determinata data era incontroverso*».

***Cassazione 28.11.2018, n. 30822** «*2.1. Alle controversie tra Banca e correntista, introdotte su domanda del secondo allo scopo di contestare il saldo negativo per il cliente e di far rideterminare i movimenti ed il saldo finale del rapporto, alla luce della pretesa invalidità delle clausole contrattuali costituenti il regolamento pattizio e, così, ottenere la condanna della Banca al pagamento delle maggiori spettanze dell'attore, quest'ultimo è gravato del corrispondente onere probatorio, che attiene agli aspetti oggetto della contestazione, così come questa Corte ha già affermato in diverse pronunce. 2.2. Si è infatti stabilito, con orientamento a cui il collegio intende dare continuità (Cass. nn. 24948 del 2017, 7501 del 2012, 3387 del 2001, 2334 del 1998, 7027 del 1997, 12897 del 1995) che il correntista, il quale "agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute*»

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

****Cassazione 4.04.2019, n. 9526** *«Ad avviso del Collegio, la completezza degli estratti-conto assolve indubbiamente alla necessità di un accertamento fattuale, la ricostruzione del rapporto di dare/avere tra correntista e banca, ma non si tratta di una prova legale esclusiva, atteso che possono concorrere, all'individuazione del saldo finale, anche altre evidenze probatorie, non solo documentali, ed argomenti di prova possono anche essere suggeriti al giudice dalla stessa condotta del correntista. Ora, nella specie, mancava l'estratto conto relativo ad un unico trimestre infrannuale [...]»*

****Cassazione 21.12.2020, n. 29190** *«la correntista non aveva chiesto la ripetizione di eventuali "rimesse" o "pagamenti indebiti" ma la condanna della banca a pagare quanto illegittimamente trattenuto per addebiti reputati illegittimi a vario titolo. La sentenza impugnata ha ritenuto la domanda non provata, e dunque infondata, come conseguenza automatica della mancata produzione di alcuni (non precisati) estratti conto, senza valutare la possibilità che la prova dell'indebito fosse desumibile aliunde, ben potendo il giudice integrare quella offerta dal correntista, eventualmente con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la c.t.u., alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, di cui il correntista è onerato, non sia completa (cfr. Cass. n. 31187 del 2018). Ciò vale quando la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale non sia contestata e, in particolare, in un caso — come quello in esame — in cui l'attore aveva prodotto elementi documentali che avevano comunque consentito al c.t.u. e al giudice di primo grado di operare il calcolo delle competenze trimestrali. Tale calcolo non è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale che implicitamente lo ha ritenuto inattendibile, senza tuttavia fornire alcuna spiegazione al riguardo, in tal modo erroneamente interpretando l'ambito normativo della prova desumibile dagli estratti conto, impropriamente intesi come veicolo di una prova legale di fatti suscettibili, invece, di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento»* – nella vicenda de qua l'attrice aveva prodotto soltanto l'estratto conto dell'ultimo mese di svolgimento del rapporto e per ogni trimestre unicamente la pagina che contiene gli elementi per il calcolo delle competenze trimestrali.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

IPOTESI B) relativa al caso in cui la domanda del correntista riguardi «*la rideterminazione delle poste attive e passive ed il ricalcolo del saldo attiene ad un arco temporale ben determinato (...), in relazione ad un conto corrente ancora aperto alla data di proposizione della domanda.*

*In caso di domanda proposta dal correntista al fine di ottenere l'illegittimità di taluni addebiti in conto corrente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. A tal fine, ci si può inoltre avvalere di tutti quegli elementi [...] i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11542; Cass. 11 novembre 2019, n. 29050; Cass. 29 ottobre 2020 n. 23852)»***.*

Quindi se la domanda del correntista non ha ad oggetto il saldo finale bensì l'accertamento e lo storno dal conto delle somme illegittimamente annotate a debito del correntista non occorre la produzione di tutti gli estratti conto analitici a far tempo dalla data di apertura del conto. Per vero, tali domande avrebbero ben potuto essere accolte limitatamente a quegli addebiti illegittimi dei quali vi fosse la prova agli atti.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

*****Cassazione 2.05.2019, n. 11543** «[...] nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore».

*****Cassazione 11.11.2019, n. 29050** «[...] questa Corte ha affermato più volte che in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto anche se il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile. In particolare (Sez. 1 -, Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018) "Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perché ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto)." Il ricorrente contesta la qualificazione della domanda da parte del giudice di merito come ripetizione di indebitto ed afferma di aver proposto una domanda di accertamento negativo delle pretese creditorie della BNL per la quale gravava sulla Banca l'onere probatorio. Senonché, secondo quanto risulta dalle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, la società appellante aveva chiesto accertarsi il saldo dei due conti e, in caso di saldo positivo, condannarsi la Banca al pagamento della relativa somma. Tali essendo le conclusioni dell'attrice, non smentite con il ricorso per cassazione, la qualificazione della domanda operata dalla Corte di merito deve ritenersi corretta».

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

Nelle azioni di ripetizione di indebito il correntista deve dare la prova dell'avvenuto pagamento – mediante la produzione degli estratti conto analitici che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione – nonché della mancanza di una causa giustificativa dei pagamenti stessi.

Ancora, espressamente, **Cassazione 17.04.2020, n. 7895** «*il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida «causa debendi», sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute*», nello stesso senso, ex multis, **Cassazione 23.05.2018, n. 12845**.

Corte d'Appello di Torino, Cons. Rel. Dott.ssa Bonaudi, 4.05.2021, n. 490 «*La Corte ha già affermato che la produzione in giudizio degli estratti conto scalari non è sufficiente per ritenere assolto l'onere di dimostrare la sussistenza dell'indebito, osservando: solo la produzione degli estratti conto, a partire dalla data di apertura del contratto di conto corrente sino alla data della domanda o di chiusura del conto, consente di pervenire – attraverso l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare avere tra le parti e con la corretta applicazione del tasso di interesse – alla corretta determinazione dell'eventuale credito del correntista e alla quantificazione degli importi da espungere sul conto; né può ritenersi che per la determinazione del saldo del conto siano sufficienti gli estratti conto scalari in quanto essi rappresentano soltanto i conteggi degli interessi attivi e passivi ma non consentono, di per sé, di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire, in siffatto modo, esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco del tempo. Gli estratti conto scalari consentono, solo ed esclusivamente, una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, che – a sua volta – non consente il raggiungimento di un preciso risultato contabile, ma conduce solo a risultati approssimativi, inidonei al calcolo dell'esatto ammontare del conto» (Corte d'Appello di Torino, sent. 26.10.2018 – proc. n. 872/2017 – Pres. Silva, Est. Macagno; in precedenza, nello stesso senso, Corte d'Appello di Torino, sent. 18.09.2015 – Pres. Grimaldi, Est. Grosso; cfr. anche Trib. Milano, sent. n. 3487 del 23.03.2017). Tale indirizzo viene qui confermato, aggiungendo che era onere del correntista attore produrre tutti gli estratti conto analitici e scalari a sostegno della sua domanda di ripetizione».*

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

L'azione di accertamento negativo condivide con l'azione di ripetizione di indebito la mancanza di una causa giustificativa dell'addebito operato sul conto corrente, pertanto, **il correntista che agisca per l'accertamento e lo storno dal conto delle somme illegittimamente annotate quando il rapporto è ancora in essere deve provare che l'addebito è avvenuto senza causa debendi, nonché l'addebito stesso ma a tal fine non occorre la serie continua degli estratti conto analitici a far data dall'inizio del rapporto, potendo l'accertamento essere richiesto per un limitato arco temporale.**

Il correntista può avvalersi di altri elementi che consentano di provare che la situazione del saldo del conto corrente per il periodo non documentato fosse diverso da quello documentato, dovendosi in difetto elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.

Del resto con molteplici precedenti, la Cassazione riconosce che in un giudizio finalizzato all'accertamento del saldo, non è vietato disporre una consulenza tecnica contabile per la determinazione del saldo del conto corrente sulla base dei documenti contabili prodotti dalle parti quando la produzione degli estratti di conto corrente sia incompleta: la questione non è tanto stabilire se sia in astratto ammissibile il ricorso alla c.t.u. quando manchino o siano incompleti gli estratti conto analitici (e il saldo sia determinato sulla base degli estratti a scalare), ma se in concreto la c.t.u. espletata sia affidabile.

Nel caso all'attenzione della Cassazione erano comunque presenti per il limitato periodo di tempo considerato gli estratti conto (non entra nel merito dell'inidoneità, per il restante periodo, del solo estratto conto scalare: inidoneità accertata dalla Corte di merito ma non oggetto di impugnazione).

Con precedente **sentenza n. 29190/2020 la Cassazione** aveva ritenuto che non essendo stata richiesta la ripetizione di singole rimesse solutorie indebite ma il solo accertamento degli indebiti potevano bastare i fogli per il conteggio delle competenze.

Cassazione Civile, Sez. Prima, 23.04.2021, n. 10838

In tal senso, la **Corte d'Appello di Milano, 13.12.2019, n. 4998**, riconosceva la sufficienza dell'estratto conto cd. scalare per la ricostruzione contabile mediante c.t.u. a fronte di una domanda di accertamento e rettifica del saldo.

Nonché il **Tribunale di Torino, Dott. Astuni, 13.06.2019, n. 3061**, ritiene sufficienti gli scalari in presenza di una domanda di accertamento negativo del saldo debitore con conto corrente in essere, non essendo il correntista onerato di provare l'esistenza della rimessa solutoria mediante estratti conto integrali. Attenzione però perché nella stessa sentenza dichiara altresì di aderire all'orientamento della Cassazione (citando espressamente Cass. 23.05.2018, n. 12845) per cui nell'azione di ripetizione il correntista deve provare l'esistenza della rimessa solutoria dovendo dunque produrre l'integrale lista movimenti dell'estratto conto dalla quale risulta.

Cassazione, 4.03.2021, n. 5887 *«il correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così anche fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra Banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla Banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto»*. Dunque la possibilità di limitare ad un limitato periodo temporale l'accertamento sarebbe consentito anche nelle azioni di ripetizione ex art. 2033 c.c.